



Comune di PIANENGO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.	39	Prot. n°
Codice Ente	10775 6 PIANENGO	
Codice materia		

Adunanza del	28.12.2023
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ⁽¹⁾ ordinaria di ⁽²⁾ prima convocazione - seduta ⁽³⁾ pubblica
(1) Ordinaria o Straordinaria (2) Prima o Seconda (3) Pubblica o segreta

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024**

L'anno duemila VENTITRE addì ventotto

del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Sindaco: BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO
Consiglieri: 1) ASSANDRI CLAUDIA
2) PREMOLI ROBERTO
3) GANINI GRETA
4) NICHETTI SANTO
5) GATTI STEFANO
6) MARIANI STEFANO
7) SERENA ANDREA
8) INVERNIZZI MASSIMO
9) BOSELLI CHIARA
10) PILONI MARTINA

Presenti/ Assenti	
Presente	
Assente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Assente	
Presente	
TOTALI	7 4

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

Illustra il presente punto all'Ordine del Giorno il Sindaco;

Non essendoci interventi in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'entrata in vigore della “*nuova IMU*”, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge. Viene, altresì, disposta l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle direttive riguardanti l'IMU e la TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Rilevato che i presupposti della “*nuova IMU*” sono analoghi a quelli della precedente imposta, come risulta dal comma 740 della legge n. 160/2019, che, individuandone il presupposto oggettivo, prevede che l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Tenuto conto, in fase di approvazione delle aliquote connesse alla “*nuova IMU*”, di quanto previsto dai commi da 748 a 755 della legge n. 160/2019, che individuano le aliquote base dell'imposta dando la facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure stabilendole con deliberazione del Consiglio Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale del Consiglio Comunale in materia di aliquote;

Considerato, altresì:

- il comma 756 L. n. 160/2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 L. n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dall'anno 2021, e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756 e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d'imposta successivo al 2021;

Preso visione del Decreto 07 luglio 2023 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2023, n. 172) avente per oggetto “*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”;

Dato atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica, disponibile all'interno dell'apposita sezione del “*Portale del Federalismo Fiscale*”, per mezzo della quale è possibile procedere all'individuazione delle fattispecie in base alle quali poter diversificare le aliquote IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Evidenziato che, in sede di conversione del Decreto Legge n. 132 del 29 settembre 2023, è stato inserito dalla Legge 27 novembre 2023 n. 170 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023) l'art. 6-ter (*Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali*), che testualmente recita:

“1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **decorre dall'anno d'imposta 2025**”;

Accertato, pertanto, che, anche per l'anno 2024, come già per gli anni precedenti, nel caso di invarianza delle aliquote, sarà sufficiente, anche se non necessario, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, adottare esclusivamente apposita delibera di conferma;

Dato atto che:

- l'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di Previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- il comma 16, art. 53 della Legge 23.12.2000, n°388, come sostituito dal comma 8, art. 27, della Legge 28.12.2001, n°448 (*Legge Finanziaria 2002*) prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Tenuto conto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04.08.2023, sono state introdotte rilevanti novità sull'iter di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali (triennio 2024/2026). Il citato DM ha, infatti, introdotto i nuovi paragrafi 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 al principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 che disciplinano le nuove modalità e *step* che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare affinché il bilancio di previsione possa essere approvato entro il termine del 31 dicembre previsto dal vigente TUEL;

Rilevato che, per poter far fronte all'aumento dei costi che il Comune di Pianengo deve sostenere per il mantenimento dei servizi, e per garantire il pareggio di bilancio, risulta necessario procedere alla **conferma delle aliquote IMU già approvate per l'annualità d'imposta 2023**, come da seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0 per mille
Terreni agricoli	10,6 per mille
Fabbricati gruppo "D"	10,6 per mille
Altri immobili (tra cui le aree fabbricabili)	10,6 per mille

Ritenuto di confermare, per l'anno 2024, la detrazione prevista per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, e connesse pertinenze, di cui al comma 749 della legge n. 160/2019, precisamente:

“*Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione*”;

Ricordato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Atteso che, ai sensi del dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare quanto riportato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le aliquote della “nuova IMU” per l'anno 2024, come da prospetto seguente, **confermando quanto già approvato per l'annualità d'imposta 2023**:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0 per mille
Terreni agricoli	10,6 per mille
Fabbricati gruppo "D"	10,6 per mille
Altri immobili (tra cui le aree fabbricabili)	10,6 per mille

- 3) Di confermare, per l'anno 2024, la detrazione prevista per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, e connesse pertinenze, di cui al comma 749 della legge n. 160/2019, precisamente:
“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione”;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- 5) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, c. 13 bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22

dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e la pubblicazione per via telematica della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Stante l'urgenza di procedere alla presentazione del presente Ordine del Giorno agli agenti competenti, con separata votazione:

Con voti favorevoli n. 7, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Barbaglio Ernesto Roberto

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE
DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico) viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dr. Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

.....
